



SCHEDE DI INFORMAZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE
IL FITOPATOLOGO
Lucano

**NORME FITOSANITARIE COMUNITARIE
PER LA PRODUZIONE E IL COMMERCIO
DEI FRUTTI DI AGRUMI**

FOTO E TESTI A CURA DI VINCENZO CASTORO

per informazioni:

Regione Basilicata - Ufficio Fitosanitario
via Dante, 9 - 75100 Matera
dirigente: Nicola Vignola
tel 0835 284350 - fax 0835 284250

P.O. Diagnostica, controlli e autorizzazioni
responsabile: Vincenzo Castoro
Via Dante, n. 9 - 75100 Matera
tel 0835 284238 - fax 0835 284250
vicastor@regione.basilicata.it

P.O. Unità fitosanitaria decentrata
responsabile: Ruggero Dascanio
Via 8 marzo, n.4 - 75020 Marconia (MT)
Tel. 0835 585585 - fax 0835 412160

P.O. Unità fitosanitaria decentrata
responsabile: Giandomenico Colonna
Corso Umberto, n.108 - 75012 Bernalda (MT)
Tel. 0835 543219 - fax 0835 544977

design e illustrazione:
Pino Oliva **ADECOM** www.adecom.it
Stampa: Grafiche Paternoster
aprile 2004

SCHEDE DI INFORMAZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE
IL FITOPATOLOGO
Lucano



**NORME FITOSANITARIE COMUNITARIE
PER LA PRODUZIONE E IL COMMERCIO
DEI FRUTTI DI AGRUMI**

 **REGIONE BASILICATA**
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
E SVILUPPO RURALE



Gli agrumi, per la loro importanza economica e per il timore dello sviluppo di pericolose malattie, come la Tristezza degli Agrumi, sono disciplinati a livello comunitario da una serie di norme che riguardano non solo il materiale vivaistico ma, caso unico tra i fruttiferi, anche i frutti. Il quadro normativo distingue i frutti senza peduncolo e foglie dai frutti con peduncolo e foglie, frutti originari di paesi terzi o dell'Unione europea e, nell'ambito di questa, frutti provenienti o meno da Zone Protette nei confronti della Tristezza degli agrumi.

FRUTTI SENZA PEDUNCOLO E FOGLIE

originari di paesi terzi

I frutti di agrumi senza peduncolo e foglie, originari di paesi terzi possono essere commercializzati all'interno del territorio comunitario purché rispondenti ai requisiti fitosanitari da quarantena, previsti dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996. I suddetti requisiti fitosanitari devono essere garantiti dall'apposito certificato fitosanitario di esportazione emesso dall'Ufficio fitosanitario del Paese di origine. I frutti inoltre devono essere contenuti in appositi imballaggi con un idoneo marchio di origine.



originari dell' Unione Europea

I frutti di agrumi senza peduncolo e foglie, originari della Comunità possono essere commercializzati nell'intera Unione Europea a condizione che:

- > le confezioni di agrumi siano contrassegnate con un idoneo marchio di origine;
- > i produttori, oppure i centri di raccolta collettivi ed i

centri di spedizione, situati nelle varie zone di produzione, risultino iscritti nel registro ufficiale dei produttori (RUP). La mancata iscrizione al RUP è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro.

Sono esonerati da detta iscrizione:

- > i produttori che commercializzano direttamente tutta la loro produzione sui mercati locali ricadenti nella provincia in cui hanno sede;

- > i soci di cooperative o consorzi purché vincolati al conferimento totale della produzione alle rispettive cooperative o consorzi di appartenenza. In tal caso saranno le cooperative o i consorzi a richiedere l'iscrizione al registro ufficiale dei produttori.

- > i commercianti al dettaglio. I commercianti devono però acquistare solo frutti da produttori iscritti al registro ufficiale dei produttori e commercializzarli in imballaggi con un idoneo marchio di origine.

I produttori non sono tenuti all'emissione del Passaporto delle piante ZP, a garanzia della provenienza da una zona protetta, e alla registrazione delle singole partite di frutti di agrumi nell'apposito "Registro dei vegetali"

FRUTTI CON PEDUNCOLO E FOGLIE

originari di paesi terzi

All'interno dell'Unione Europea è vietata la vendita di frutti di agrumi con peduncolo e foglie provenienti da paesi terzi.

Chiunque introduca, detenga e commercializzi, in Italia, frutti di agrumi con peduncolo e foglie originari da paesi terzi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.164,57 euro a 30.987,41 euro.

originari dell' Unione Europea

Per impedire l'introduzione e la diffusione del Citrus Tristeza Virus (CTV), responsabile della più grave malattia virale degli agrumi nota come Tristezza degli agrumi, l'Unione europea a protezione dell'agrumicoltura, ha dichiarato l'Italia, la Grecia, il Portogallo e la Corsica, Zona Protetta per il CTV.

Ne consegue che i frutti di agrumi con peduncolo e foglie possono circolare ed essere commercializzati in Italia e



nelle altre Zone Protette, a condizione che:

- > siano originari delle Zone protette (Italia, Grecia, Portogallo e Corsica);
- > siano accompagnati dal Passaporto delle piante del tipo ZP, a garanzia della provenienza da una Zona protetta;
- > gli imballaggi siano contraddistinti da un idoneo marchio di origine:

I frutti di agrumi con peduncolo e foglie originari di zone diverse da quelle protette (Spagna e Francia, esclusa la Corsica), non possono essere commercializzati in Italia e nelle altre Zone Protette, ma vi possono soltanto transitare in contenitori sigillati e accompagnati da passaporto delle piante non ZP.

La non ottemperanza delle disposizioni relative al transito di vegetali e prodotti vegetali in zone protette, comporta l'adozione sia di misure ufficiali, quali la distruzione della partita o l'eliminazione di tutti i peduncoli e foglie, entrambe a spese del possessore della merce, che l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro.

I frutti di agrumi provenienti dalle Zone Protette possono invece essere commercializzati in tutto il territorio comunitario, compresa la Spagna e la Francia.

La normativa stabilisce, inoltre, che i produttori, i centri di raccolta collettivi e i centri di spedizione che commercializzano frutti di agrumi con peduncolo e foglie devono:

- essere iscritti nel registro ufficiale dei produttori;
- essere autorizzati ad emettere il Passaporto delle piante ZP;
- compilare l'apposito registro relativo alle singole partite commercializzate.

I commercianti all'ingrosso, in caso di ripartizione della partita, devono emettere, per ciascuna frazione di essa, il Passaporto di sostituzione, in sigla Passaporto RP, a garanzia della tracciabilità.

La mancata iscrizione al registro ufficiale dei produttori o la mancata apposizione del passaporto sui vegetali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro.

Ai sensi della DGR n.2184 del 22 dicembre 2003 non saranno, inoltre, concessi eventuali contributi per il settore agrumicolo e per calamità naturali. Si comprende che il mantenimento della Zona Protetta

rappresenta una condizione di particolare vantaggio commerciale per le produzioni agrumicole del nostro meridione e richiede un forte lavoro di coesione fra Ufficio fitosanitario regionale, istituzioni scientifiche, tecnici, operatori commerciali, organizzazioni dei produttori e agrumicoltori.

Il passaporto delle piante è una etichetta ufficiale atta a dimostrare che le disposizioni fitosanitarie comunitarie da quarantena sono state rispettate e deve essere apposta sugli imballaggi o sui mezzi di trasporto dei prodotti vegetali. In alternativa le informazioni richieste possono essere riportate sul documento di trasporto, che accompagna la merce.

L'autorizzazione all'uso del Passaporto delle Piante deve essere inoltrata all'Ufficio Fitosanitario entro il 30 maggio della campagna agrumaria in cui si prevede l'utilizzo (DGR n. 2184 del 22.12.2003).

Di seguito si riporta un modello tipo di passaporto delle piante ZP con le informazioni richieste:

Servizio Fitosanitario Italiano
PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE-ZP
Ufficio Fitosanitario, Regione Basilicata
Codice del Produttore
(coincidente con il numero di iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori)
Numero di partita
Specie botanica
Quantità
Paese di origine

Principale normativa di riferimento sulla produzione e sulla commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali degli agrumi

1. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.536 relativo all'attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;
2. Decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo a Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
3. Decreto ministeriale del 22 novembre 1996 relativo alla lotta obbligatoria contro il virus della tristezza degli agrumi "Citrus Tristeza Virus";
4. Delibera di Giunta della Regione Basilicata n.2184 del 22 dicembre 2003 relativa a Misure urgenti per la lotta obbligatoria contro il virus della Tristezza degli agrumi (D.M. 22.11.1996).